



HISTORY
LAW &
LEGAL
HISTORY

LIBER AMICORUM **PER** **ROSALBA ALESSI**

TOMO 2

a cura di

Lara Modica, Roberto Natoli, Luca Nivarra,
Giuseppina Pisciotta Tosini, Armando Plaia
e Maria Carmela Venuti



PALERMO
UNIVERSITY
PRESS

LIBER AMICORUM **PER ROSALBA ALESSI**

a cura di

**Lara Modica, Roberto Natoli, Luca Nivarra,
Giuseppina Pisciotta Tosini, Armando Plaia
e Maria Carmela Venuti**

TOMO 2

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY - 20.2

LIBER AMICORUM PER ROSALBA ALESSI

a cura di **Lara Modica, Roberto Natoli, Luca Nivarra,
Giuseppina Pisciotta Tosini, Armando Plaia e Maria Carmela Venuti**

Director

Mario Varvaro

Scientific Board

Christian Baldus (Heidelberg)
Licia Califano (Urbino)
Luigi Capogrossi Colognesi (Roma)
Marta Cartabia (Milano)
Sara Domianello (Messina)
Iole Fargnoli (Bern & Milano)
Luigi Ferrajoli (Roma)
Giovanni Fiandaca (Palermo)
Enrico Follieri (Foggia)
Flavia Frisone (Lecce)
Elisabetta Grande (Alessandria)
Patrizia Guarnieri (Firenze)
Soazick Kerneis (Paris)
Umberto Laffi (Pisa)
Rita Lizzi (Perugia)
Paola Maggio (Palermo)
Laura Moscati (Roma)
Luca Nogler (Trento)
Annick Peters-Custot (Nantes)
Emanuela Prinzivalli (Roma)
Serena Quattrocchio (Alessandria)
Eugenio Ripepe (Pisa)
Boudewijn Sirks (Oxford)
Giusto Traina (Lecce & Paris)
Cristina Vano (Napoli)
Giovanna Visintini (Genova)
Andreas Wacke (Köln)

Editorial Board

Laura Calandriello
Rosaria Crupi
Monica De Simone
Manfredi Matassa
Veronica Virga

E-mail: hllh@unipa.it

ISSN: 2724-4857

ISBN cartaceo: 978-88-5509-682-9

ISBN online: 978-88-5509-679-9

© Copyright 2025 New Digital Frontiers srl

Piazza Marina 29 / 34

90133 Palermo - Italia

www.newdigitalfrontiers.com

INDICE GENERALE

TOMO 1

PRESENTAZIONE	I
FABIO ADDIS RIMEDIO DILATORIO 'ANTICIPATO' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	15
GUIDO ALPA LA SOLIDARIETÀ NEL DIRITTO PRIVATO	55
ROBERTO AMAGLIANI ALLOCAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE, OBBLIGHI DI BONIFICA, PROPRIETARIO INCOLPEVOLE E DECLINAZIONI DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ	95
MARIA ANNUNZIATA ASTONE EQUITÀ E TABELLE NEL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA	109
ANGELO BARBA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA IMPLICITA E ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA	127
VINCENZO BARBA LA GIACENZA DELL'EREDITÀ PRO QUOTA: LA FORZA DEI DOGMI TRALATIZI IMPEDISCE UNA INTERPRETAZIONE FUNZIONALE DELL'ISTITUTO	171
ALESSANDRO BELLAVISTA IN ONORE DELLA PROFESSORESSA ROSALBA ALESSI	203
ROBERTO CALVO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CUSTODE DI STRADE PODERALI E SENTIERI	209
CARMELITA CAMARDI "GIGANTISMO" E DISUGUAGLIANZE NELL'ECONOMIA DEI DATI. APPUNTI SULLA GOVERNANCE EUROPEA DELLE RELAZIONI DIGITALI	219
ENRICO CAMILLERI BANKS AS PLATFORMS VERSUS PLATFORMS AS BANKS	251

GABRIELE CARAPEZZA FIGLIA DECISIONI ALGORITMICHE TRA DIRITTO ALLA SPIEGAZIONE E DIVIETO DI DISCRIMINARE	275
VALERIA CAREDDA L'ONERE DELLA PROVA ED ALCUNE IPOTESI PARTICOLARI: LA GRADUALITÀ DELLA PROVA	295
GIOVANNI D'AMICO IL CONTRATTO O I CONTRATTI?	307
GIOVANNI DE CRISTOFARO IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA TRASPARENZA E DELLA VESSATORIETÀ DELLE CLAUSOLE DEI CONTRATTI DEI CONSUMATORI	329
CINZIA DE MARCO FINALISMO RIEDUCATIVO DELLA PENA E LAVORO PENITENZIARIO	375
LORENZO MARIA DENTICI IL LAVORO PUBBLICO PRECARIO E DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI	405
CLAUDIA DI MARZO NOTE IN TEMA DI STRUTTURA E FUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI SOGGETTIVAMENTE COMPLESSE, A MARGINE DI CASS. 8151/2020	49
GIOVANNI DI ROSA COMUNIONI TACITE FAMILIARI E IMPRESA FAMILIARE	443
EUGENIO FAZIO ROBOTICA MEDICA, <i>HUMAN ENHANCEMENT</i> E TUTELA DEI FRAGILI	473
GILDA FERRANDO LA CASA DI ABITAZIONE NEL CONFLITTO FAMILIARE. "PREMINENTE" INTERESSE DEI FIGLI E STRUMENTI DI TUTELA	487
MASSIMO FRANZONI RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA <i>IN PROGRESS</i>	507
GIAMPAOLO FREZZA APPUNTI E SPUNTI SUL NUOVO ART. 145, COMMA 2, C.C.	515

CARLO GRANELLI
MINORE ETÀ E CONTRATTO 535

GIUSEPPE GRISI
ANCORA SULL'ESAZIONE DELLA PRESTAZIONE 549

TOMO 2

CLAUDIA IRTI
L'USO DELLE "TECNOLOGIE MOBILI" APPLICATE
ALLA SALUTE: RIFLESSIONI AL CONFINE TRA LA FORZA
DEL PROGRESSO E LA VULNERABILITÀ DELL'ANZIANO 561

DELIA LA ROCCA
RIFLESSIONI SUL CONCETTO DI COLPA NELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE. SPUNTI SULLA QUESTIONE
DELLA COLPA MEDICA 601

ANGELA LA SPINA
MUTUO FONDIARIO ECCEDENTARIO
E NECESSARIA ELASTICITÀ DEL RIMEDIO 649

MARIELLA LAMICELA
ABUSIVITÀ DELLE CLAUSOLE ESSENZIALI ED EFFETTI DELLA
NULLITÀ DI PROTEZIONE NEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE:
RECENTI SVILUPPI DELLA GIURISPRUDENZA EUROUNITARIA 677

ANGELO LUMINOSO
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE GARANZIE NELLA
VENDITA AL CONSUMATORE (UNA PRIMA LETTURA
DEL D.LGS. N. 170/2021) 711

MARCELLO MAGGIOLO
LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO NEL CODICE
DELLA CRISI D'IMPRESA E NEL DIRITTO COMUNE:
ADERENZE E DISSONANZE 743

RENATO MANGANO
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE N. 2019/1023 E CONCORSO
DEI CREDITORI NEL CONCORDATO PREVENTIVO CON
CONTINUITÀ. L'IMPATTO DI UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA
SULL'AUTONOMIA PATRIMONIALE DELLE SOCIETÀ 769

MASSIMILIANO MARINELLI
A PROPOSITO DI ALCUNI RECENTI ORIENTAMENTI DELLA
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ IN TEMA DI DECADENZA
DALLA IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO 789

GIUSEPPE MARINO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TUTELE DEL CONSUMATORE: IL CASO DELL'OBSOLESCENZA PROGRAMMATA DEI BENI CON ELEMENTI DIGITALI	801
MARISARIA MAUGERI LA TUTELA DEI CONSUMATORI NEL MERCATO FINANZIARIO DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ	853
SALVATORE MAZZAMUTO LA TEORIA DEI RIMEDI: GLI ULTIMI SVILUPPI	867
VINCENZO MELI IL CONTO CON CARATTERISTICHE DI BASE. FATTISPECIE, DISCIPLINA E QUESTIONI INTERPRETATIVE	897
THOMAS M.J. MÖLLERS, JAN LÄNGLE NATIONAL IDENTITY AND FEDERALISM IN CONSTITUTIONAL JURISPRUDENCE	937
ENRICO MINERVINI L'AZIONE INIBITORIA NELLA DIR. 2020/1828/UE	981
LARA MODICA PRESTITO TRA PRIVATI SU PIATTAFORMA	995
SALVATORE MONTICELLI LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE ED I CREDITI RISARCITORI DEI CLIENTI NEI CONFRONTI DEI LIBERI PROFESSIONISTI	1011
ROBERTO NATOLI LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI PATITI DALL'INVESTITORE	1023
ANDREA NICOLUSSI RESPONSABILITÀ SANITARIA E RIVALSA	1031
LUCA NIVARRA CLAUSOLE GENERALI/STANDARD VALUTATIVI NEL PENSIERO DI ANGELO FALZEA	1071

TOMO 3

SALVATORE ORLANDO DATA VS CAPTA: INTORNO ALLA DEFINIZIONE DI DATI	1089
---	------

GIUSEPPA PALMERI

L'IMPATTO DELLA RIFORMA NEL SISTEMA DEI
RAPPORTI FAMILIARI IN PARTICOLARE IL MINORE
E IL CURATORE SPECIALE: LA NUOVA NORMATIVA

1143

MICHELE PERRINO

RELATIVE PRIORITY RULE E DIRITTI DEI SOCI NEL
CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ

1183

FABRIZIO PIRAINO

SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SECONDO BUONA FEDE

1233

GIUSEPPINA PISCIOTTA TOSINI

DISCIPLINA LEGALE E AUTONOMIA PRIVATA
(ASSISTITA E COLLETTIVA) PER LA SOLUZIONE
DEI CONFLITTI IN AGRICOLTURA

1267

ARMANDO PLAIA

LA MANUALISTICA ISTITUZIONALE NEL DIRITTO PRIVATO

1293

ANTONIO RIZZI

SPONSORIZZAZIONI E FALSE SPONSORIZZAZIONI

1301

FILIPPO ROMEO

FILIERA AGROALIMENTARE E BUONE PRATICHE
COMMERCIALI

1343

LILIANA ROSSI CARLEO

GLI OBBLIGHI INFORMATIVI TRA PRINCIPI, REGOLE
E RICADUTE OPERATIVE

1371

UGO SALANITRO

ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
RISARCIMENTO DEL DANNO NEL PRISMA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA

1379

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA NOZIONE
DI DANNO (A PROPOSITO DELLA DISTINZIONE
TRA DANNO EVENTO E DANNO CONSEGUENZA)

1417

OBERDAN TOMMASO SCOZZAFAVA

NOTE IN TEMA DI AZIONE DI REVENDICA

1437

ROBERTO SENIGAGLIA

RESPONSABILITÀ GENITORIALE E RESPONSABILITÀ
DEI GENITORI NELLA COMPLESSITÀ GENERATA
(ANCHE) DALLA VITA SOCIALE DIGITALE

1447

MARIO SERIO

ESTRADIZIONE E DIRITTI UMANI. RIFLESSIONI
SULLA SENTENZA DELLA *HIGH COURT* INGLESE
NEL CASO ASSANGE

1479

MARIO TRIMARCHI

L'INTRODUZIONE ALLE SCIENZE GIURIDICHE
DI ANGELO FALZEA

1501

STEFANO TROIANO

DA «CONSUMATORE» DI SERVIZI O PACCHETTI
TURISTICI A «TURISTA» E, INFINE, «VIAGGIATORE»:
LE CONTINUE (ILLUSORIE?) METAMORFOSI DI UN
PERSONAGGIO IN CERCA DI AUTORE

1521

GIUSEPPE VECCHIO

TUTELE DEI MINORENNI E STATO SOCIALE DI DIRITTO

1553

ALBERTO VENTURELLI

IL RIMEDIO RISARCITORIO NELLA NUOVA DISCIPLINA
DEDICATA ALLA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO

1591

MARIA CARMELA VENUTI

L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA SULLE CONSEGUENZE DELLA
PRONUNCIA DI VESSATORIETÀ DELLA CLAUSOLA A
TRENT'ANNI DAL VARO DELLA DIRETTIVA 93/13/CEE:
L'APERTURA ALL'AUTOINTEGRAZIONE CORRETTIVA
SUCCESSIVA COME NUOVA FRONTIERA DELLA
TUTELA DEL CONSUMATORE

1615

VINCENZO VERDICCHIO

LA FORMA «UNILATERALE» DEL CONTRATTO
«MONOFIRMA»

1639

GIUSEPPE VETTORI

SULLA MORFOLOGIA DEL CONTRATTO. IL PATTO
FIDUCIARIO E LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE

1667

ANDREA ZOPPINI

IL CODICE DEL TERZO SETTORE NEL SISTEMA DELLE FONTI

1689

A PROPOSITO DI ALCUNI RECENTI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ IN TEMA DI DECADENZA DALLA IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO

MASSIMILIANO MARINELLI
Università degli Studi di Palermo

ABSTRACT: The contribution examines the recent orientations of the Italian judges, according to which the provision of a forfeiture term, to obtain the recognition of some rights, complies with the Italian Constitution. The norms that provide for a forfeiture term must be interpreted strictly, because widening their application should infringe on the right of defense, acknowledged by Article 24 of the Italian Constitution.

KEYWORDS: forfeiture term; right of defense; dismissal of the employee.

SOMMARIO: 1. Decadenza e esercizio dei diritti dei lavoratori. – 2. Licenziamento del dirigente e decadenza. – 3. Atto di impugnazione e forma scritta. – 4. Questioni aperte in tema di ricorso al Giudice e decadenza.

1. Decadenza e esercizio dei diritti dei lavoratori

Nella delicata ricerca del temperamento tra il diritto al lavoro sancito dall'art. 4 Cost., e il principio di libera iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost, la previsione – con le precisazioni che saranno di seguito esposte – di ipotesi di decadenza rientra nell'ambito delle legittime scelte di politica del diritto, che possono essere oggetto di differenti valutazioni nei diversi momenti storici,¹ e perseguite nel rispetto del bilanciamento tra i diversi valori costituzionalmente garantiti.² Questo non è stabilito una

1 Cfr. B. CARUSO, *Il contratto a tutele crescenti tra politica e diritto: variazioni sul tema*, in *Tutele del lavoro ed esigenze della produzione. Le riforme del quinquennio 2011-2015. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo*, Napoli, 2018, 233; G. SANTORO PASSARELLI, *La funzione del diritto del lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2018, I, 352; V. BAVARO, *Diritto del lavoro e autorità dal punto di vista materiale (per una critica della dottrina del bilanciamento)*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2019, I, 175.

2 Cfr. M. PERSIANI, *Diritto del lavoro e autorità dal punto di vista giuridico*, in *Contr. impr.*, 2000, 1252, per il quale “il valore del lavoro, in quanto valore personale, è prevalente su quello dell'impresa che è valore economico e strumentale. Ma

volta per tutte, né esclude – tra le diverse ipotesi costituzionalmente legittime prospettabili – l'introduzione di regole, che mutino in favore del datore di lavoro i rapporti di potere all'interno dell'organizzazione produttiva.³

In tale ottica si colloca l'art. 32 della l. 4 novembre 2010, n. 183, il quale ha esteso la regola della necessaria tempestiva impugnazione da parte del lavoratore, prevista dall'art. 6 della l. 15 luglio 1966, n. 604 per i licenziamenti individuali, ad un numero assai elevato di atti adottati dal datore di lavoro, al fine di poterne contestare la validità in sede giudiziale.⁴

La norma ha poi imposto la proposizione della successiva azione davanti al Giudice del lavoro entro termini piuttosto brevi, con ciò facendo “emergere tempestivamente il contenzioso avente ad oggetto l'impugnativa dell'atto datoriale”, e superando così “l'incertezza, gravante sul datore di lavoro, e suscettibile di incidere in modo significativo sull'organizzazione e sulla gestione dell'impresa”.⁵

La Corte costituzionale, con riferimento all'estensione delle regole in materia di decadenza alla contestazione della legittimità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro, ha infatti chiarito che la disposizione intende “contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla scadenza del termine apposto al contratto”.⁶

questa prevalenza, se pure è espressa da una maggiore rigidità di disciplina, non comporta una priorità assoluta e costante. Essa, infatti, non esclude, ed anzi postula, un temperamento reciproco dei due valori, temperamento che, se può variare in relazione alla contingenza, deve pur sempre tenere presente anche di ciò che la concreta disponibilità di risorse condiziona la stessa possibilità dell'impresa di dare risposte alle attese sociali che la riguardano”.

3 Cfr. V. SPEZIALE, *La riforma del licenziamento individuale tra law and economics e giurisprudenza (parte I)*, in *Riv. giur. lav.*, 2014, I, 355; A. PERULLI, *Il controllo giudiziale dei poteri dell'imprenditore tra evoluzione legislativa e diritto vivente*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2015, I, 83.

4 Cfr. F. M. PUTATURO DONATI, *Decadenza e posizione del lavoratore*, Napoli, Esi, 2018.

5 Cfr. la motivazione di Corte Cost. 14 ottobre 2020, n. 212, in *Riv. it. dir. lav.*, 2021, II, 376, con nota di A. PICCININI, *Conflitto tra le alte corti sui termini di decadenza delle impugnazioni giudiziali di provvedimenti datoriali: quando la legge si adegua alla giustizia*.

6 Cfr. Corte Cost., 4 giugno 2014, n. 155, in *Riv. it. dir. lav.*, 2015, II, 44, con nota di L. DI PAOLA, *Impugnativa del contratto a tempo determinato: brevi note in termini di decadenza*.

Va invero rammentato – limitando l'esame alla questione oggetto del presente intervento – che se il lavoratore non ha tempestivamente impugnato il licenziamento, gli è preclusa la possibilità di fare valere in giudizio la presenza di vizi (formali e sostanziali) di esso. Ciò sia laddove egli chieda l'applicazione della tutela speciale (risarcitoria o reintegratoria) contro i licenziamenti illegittimi, sia qualora intenda proporre un'azione fondata sulle ordinarie regole in materia di responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro, nel caso in cui il fatto illecito sul quale questa si fondi consista esclusivamente nella illegittimità del licenziamento.⁷

La valorizzazione dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici nell'ambito dell'esercizio della libertà di impresa costituisce dunque – a certe condizioni – una scelta politica, insindacabile nell'*an* in sede costituzionale, ma sottoposta comunque a una valutazione sul *quomodo* da parte del Giudice delle leggi.

Per tale ragione, la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della l. 604 del 1966, per violazione degli artt. 4 e 41 Cost., è stata correttamente rigettata dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto la “procedura accelerata” prevista dalla norma in questione è “palesamente volta a procurare una condizione di certezza in ordine alla possibilità di un amichevole componimento della possibile lite futura ed è, quindi, nell'interesse di entrambe le parti e dei diritti di cui ciascuna è dialetticamente portatrice all'interno del rapporto di lavoro”.

Allo stesso tempo, la dedotta violazione dell'art. 24 Cost. è stata ritenuta insussistente, “essendo stato fissato per il ricorso giudiziale, in caso di rifiuto del tentativo o mancato accordo, un termine la cui durata è sostanzialmente omologabile agli spazi temporali riconosciuti nella giurisdizione civile per la tutela dei diritti e che appare comunque congruo in rapporto alle diverse esigenze (di analisi del fatto, di ricerca della giurisprudenza, di individuazione delle possibili fonti di prova) in cui si realizza la possibilità di approntare un'adeguata ed efficace difesa”.⁸ La congruità del termine viene dunque valutata tramite una comparazione interna al sistema, con riferimento ai tempi per l'impugnazione dei provvedimenti assunti dai Giudici, ritenuti

7 Cfr. Cass. sez. lav., 21 agosto 2006, n. 18216; Cass. sez. lav., 9 marzo 2007, n. 5545, in *Lav. giur.*, 2007, 1143.

8 Cfr. Cass. sez. lav., 16 novembre 2018, n. 29620.

evidentemente tali da non rendere eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto.

2. Licenziamento del dirigente e decadenza

Nell'interpretazione della disciplina sulla decadenza dall'impugnazione del licenziamento (così come degli altri atti datoriali sottoposti alla stessa regola) si afferma innanzitutto la natura eccezionale dell'istituto.⁹ Questo, infatti, introduce una deroga alle ordinarie regole sulla proposizione delle azioni volte a fare dichiarare l'annullabilità o la nullità degli atti negoziali.

Si ottiene in questo modo una chiave di lettura – saldamente ancorata al dato positivo, come costantemente letto dagli interpreti – che evita un'estensione incontrollata delle regole in materia di decadenza, oltre quelle che sono le indicazioni espressamente date dal legislatore, ai fini del soddisfacimento dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

Un esempio evidente dell'opzione interpretativa sopra citata si può rinvenire nella giurisprudenza di legittimità relativa al contenzioso sui licenziamenti dei lavoratori inquadrati come dirigenti. È noto, infatti, che l'art. 10 della l. 604 del 1966 esclude tale categoria dall'ambito di applicazione della legge stessa, limitandola soltanto agli operai e agli impiegati (ai quali sono assimilati i quadri, ai sensi dell'art. 2, c. 3 della l. 13 maggio 1985, n. 190).¹⁰ Ciò escluderebbe dunque l'applicazione al licenziamento intimato a tali soggetti della regola posta dall'art. 6 della legge citata, anche qualora si discutesse della violazione di una delle disposizioni che in via eccezionale sono estese dalla legge stessa ai dirigenti.¹¹

Tuttavia, l'art. 32, c. 2 della l. 183 del 2010 ha esteso le disposizioni contenute nell'art. 6 della l. 604 del 1966 a tutti i casi di invalidità del recesso del datore di lavoro, indipendentemente

9 In questo senso cfr. già V. TEDESCHI, *Decadenza (dir. e proc. civ.)* in *Ec. Dir.*, XI, Milano, Giuffrè, 1962, 771.

10 Cfr. P. TOSI, *Il dirigente d'azienda: tipologia e disciplina del rapporto di lavoro*, Milano, Franco Angeli, 1974, 132; F. BASENGHI, *Il licenziamento del dirigente*, Milano, Giuffrè, 1991, 59.

11 Cfr. A. GARILLI, *Le categorie dei prestatori di lavoro*, Napoli, Jovene, 1988, 216; Cass. sez. lav., 6 novembre 1986, n. 6534, in *Not. giur. lav.*, 1987, 238.

te dalla disposizione di fonte legale che li preveda. È stato così superato quell'orientamento che escludeva una serie di ipotesi di nullità del licenziamento dall'ambito di applicazione della disciplina speciale in materia, comprese le regole in materia di decadenza.¹² Tale ampliamento è stato correttamente letto nel senso di rendere irrilevante la categoria legale di appartenenza del lavoratore, qualora quest'ultimo intenda fare valere ipotesi di invalidità del recesso, come la nullità dell'atto per la presenza di motivi ritorsivi o discriminatori.¹³

Tuttavia, l'applicazione della predetta regola presuppone che si discuta di un caso di invalidità negoziale, vale a dire di un vizio dell'atto, derivante o dal discostamento dal modello legale (ad esempio la mancanza della giusta causa o del giustificato motivo di recesso), o dalla violazione di una previsione legale che colleghi la conseguenza suddetta alla mancanza dei requisiti che devono caratterizzare l'atto stesso (ad esempio il mancato rispetto dell'obbligo di esporre i motivi del licenziamento).

Laddove invece non sussista alcuna delle ipotesi di nullità ricavabili dalla legge, e per le quali l'art. 18, c. 1 della l. 20 maggio 1970, n. 300, prevede l'applicazione della tutela reintegratoria nel posto di lavoro, il dirigente ha diritto soltanto al preavviso, ai sensi dell'art. 2118 c.c., a meno che non sussista un'ipotesi di giusta causa di licenziamento. Tuttavia, è stata introdotta per via contrattuale una tutela di natura indennitaria, che ricollega alla insussistenza della "giustificatezza" del recesso (nozione nella quale rientrano la giusta causa e il giustificato motivo di licenziamento, ma che è più ampia di tali nozioni)¹⁴ il diritto del lavoratore a percepire un'indennità, parametrata all'anzianità di servizio, e calcolata assumendo come base la retribuzione mensile percepita.

Il licenziamento del dirigente ingiustificato, ma non affetto da uno dei vizi che ne comportino la nullità, determina dunque

12 Cfr. Cass. sez. lav., 30 maggio 1997, n. 4809, in *Mass. giur. lav.*, 1997, n. 628, che aveva escluso dall'ambito di applicazione del testo allora vigente dell'art. 6 della l. 604 del 1966 i licenziamenti intimati per causa di matrimonio di cui all'art. 1 della l. 9 gennaio 1963, n. 7, e quelli nei confronti delle lavoratrici madri, regolati dall'art. 2 della l. 30 dicembre 1971, n. 1204.

13 Cfr. Cass. sez. lav., 5 novembre 2015, n. 22627.

14 Cfr. M. MARINELLI, *Licenziamento del dirigente*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. comm. Agg.* 4, Torino, Utet, 2008, 562, e la giurisprudenza ivi citata.

la risoluzione del rapporto di lavoro. Non sussiste infatti alcuna ipotesi di invalidità derivante al mancato rispetto di regole poste dalla legge, bensì soltanto la violazione di (ulteriori) limitazioni di fonte contrattuale del potere di recesso del datore di lavoro. Di conseguenza, l'azione per conseguire la tutela prevista dal C.c.n.l. in caso di violazione dei predetti limiti non è sottoposta ad alcuna decadenza, bensì soltanto agli ordinari termini di prescrizione.¹⁵

A sostegno di tale ricostruzione viene richiamata correttamente la giurisprudenza che attribuisce natura autonoma all'azione per fare valere la reintegrazione nel posto di lavoro per nullità del licenziamento, rispetto a quella volta a conseguire l'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato,¹⁶ sulla base del loro diverso fondamento.

La decadenza prevista dall'art. 6 della l. 604 del 1966 trova però applicazione nel caso in cui siano violate le regole sulla forma convenzionale, come ad esempio l'obbligo per il datore di lavoro di specificare per iscritto la motivazione del licenziamento intimato al dirigente, previsto dall'art. 22 c. 2 del C.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. In questo caso, infatti, le parti hanno introdotto una forma convenzionale dell'atto, senza prevedere alcuna conseguenza per la sua violazione, con ciò rendendo necessaria l'applicazione dell'art. 1352 c.c.,¹⁷ e dunque la regola secondo la quale la forma è prevista per la validità dell'atto, a pena di nullità.¹⁸

Nulla precluderebbe inoltre alle parti di introdurre per via convenzionale un termine di decadenza per fare valere i diritti riconosciuti dal C.c.n.l. in caso di licenziamento ingiustificato. Tale previsione sarebbe legittima, a condizione che non rendesse eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, per cui un'estensione per via convenzionale delle regole legali in materia di decadenza (ed in particolare dei termini per l'impugnazione del licenziamento) non incorrerebbe in alcun modo nel limite imposto dall'art. 2965 c.c.¹⁹

15 Cfr. Cass. sez. lav., 8 gennaio 2020, n. 148.

16 Cfr. Cass. sez. lav., 20 novembre 2000, n. 14974.

17 Cfr. M. D'ONGHIA, *La forma vincolata nel diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè, 2005, 374.

18 Cfr. Cass. sez. VI, 9 luglio 2019, n. 18414; Cass. sez. lav., 11 febbraio 2021, n. 3542.

19 Cfr. sulla lettura di questa norma in tema di tutela dei diritti dei lavoratori, Cass. sez. lav., 19 settembre 2013, n. 21458; Cass. sez. lav., 1° ottobre 2018, n. 23773.

3. Atto di impugnazione e forma scritta

Il primo atto da compiere, per evitare di incorrere nella decadenza prevista dall'art. 6 della l. 604 del 1966, è costituito dall'invio al datore di lavoro, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, di un atto scritto, riferibile al lavoratore, con il quale questi manifesti la sua intenzione di contestare la validità del licenziamento.

L'interpretazione prevalente della nozione di "atto scritto", e della sua idoneità "a rendere nota la volontà del lavoratore", limita in modo assai significativo i casi in cui la decadenza si possa realizzare.

Il sempre più ampio ricorso agli strumenti informatici di comunicazione ha posto una serie di problemi, risolti dalla giurisprudenza prevalente applicando il principio di conservazione degli atti, e dunque attribuendo ai documenti portati alla sua attenzione valore impeditivo della decadenza.

È stato in particolare ritenuto che la trasmissione, dalla casella di posta certificata del difensore del lavoratore alla casella di posta certificata del datore di lavoro, dell'immagine in formato pdf dell'impugnazione stragiudiziale, sottoscritta dall'avvocato e dal suo assistito (ancorché la firma di quest'ultimo non fosse stata autenticata) costituisca un atto idoneo a rendere nota la volontà di impugnare il recesso.²⁰ Ciò in quanto il datore di lavoro non aveva contestato la riferibilità al lavoratore dell'atto, in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, limitandosi a porre in dubbio l'autenticità della sottoscrizione.

Anche la trasmissione da parte del difensore, tramite la propria casella di posta certificata a quella del datore di lavoro, dell'immagine dell'atto di impugnazione, sottoscritto esclusivamente dal lavoratore, è stata ritenuta sufficiente,²¹ in quanto l'uso del termine "qualsiasi" consente il ricorso a ogni atto formulato per iscritto, senza imporre ulteriori oneri di autenticazione o di formulazione.

Qualche dubbio può invece avanzarsi in ordine all'affermazione secondo la quale soltanto il lavoratore potrebbe disconoscere l'autenticità della sottoscrizione della lettera

20 Cfr. Corte App. Venezia sez. lav., 20 febbraio 2020, n. 93.

21 Cfr. Trib. Brescia sez. lav., 17 aprile 2018, n. 352.

di impugnazione del licenziamento. Invero, il mancato compimento da parte del soggetto interessato dell'atto imposto dalla legge determina una conseguenza favorevole per il datore di lavoro, sul quale grava non a caso l'onere di proporre tempestivamente in giudizio l'eccezione di decadenza (della quale la provenienza dell'atto da un soggetto diverso dal lavoratore può costituire il fondamento).

Se l'atto di impugnazione sia sottoscritto esclusivamente da un soggetto che affermi di agire come procuratore del lavoratore, la mancata allegazione della procura non costituisce ragione di invalidità di questo.²² Peraltro, il procuratore non è tenuto a documentare la propria qualità, a meno che il datore di lavoro non ne faccia richiesta.²³ Questa può essere soddisfatta tramite la produzione di copia della procura (anche se rilasciata per l'azione in giudizio, in quanto questa legittima, comunque, il difensore al compimento delle attività stragiudiziali alle quali è condizionato l'esercizio dell'azione), la cui autenticazione – anche in ordine alla data – è affidata proprio al difensore.²⁴

Le soluzioni sopra brevemente richiamate si inseriscono nel solco della costante lettura, data dalla giurisprudenza di legittimità alle regole sull'impugnazione dei licenziamenti in via stragiudiziale. Questa ha ritenuto sufficiente la comunicazione della volontà di impugnare, tramite un atto scritto che, pur non sottoscritto dal lavoratore, contenesse una volontà a questi riferibile.²⁵

Così, riguardo all'impugnazione stragiudiziale del licenziamento mediante l'invio di un telegramma, non è stata sufficiente al fine di ritenere realizzata la decadenza la mancata prova da parte del lavoratore della sottoscrizione dell'originale consegnato all'ufficio postale di partenza.²⁶ Il Giudice deve infatti in ogni caso “compiere indagini circa la sussistenza delle

22 Cfr. Cass. sez. lav., 13 aprile 2021, n. 9650.

23 Cfr. Cass. sez. VI, 18 gennaio 2019, n. 1444; Cass. sez. lav., 13 aprile 2021, n. 9650.

24 Cfr. Cass. sez. lav., 19 giugno 2019, n. 16416.

25 Cfr. Cass. 5 giugno 2001, n. 7620, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, II, 141, con nota di M. VINCIERI, *Sull'impugnazione del licenziamento mediante telegramma telefonico inoltrato dal legale del lavoratore*.

26 Cfr. Cass. sez. lav., 23 dicembre 2003, n. 19689, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, II, 777, con nota di M. Covi, *Ancora sull'impugnazione del licenziamento mediante telegramma*.

ulteriori due ipotesi previste dall'art. 2705 c.c. (aver consegnato personalmente o fatto consegnare l'originale del telegramma all'ufficio di partenza), che comunque legittimerebbero l'efficacia probatoria del telegramma e impedirebbero la decadenza dall'impugnazione".²⁷

Parimenti, è stata ritenuta rispondere alla fattispecie legale la comunicazione della volontà del lavoratore (nella fattispecie di promuovere la richiesta di conciliazione) indirizzata a mezzo fax al datore di lavoro,²⁸ in quanto tale strumento rientra nell'ampia nozione di "atto scritto".

4. Questioni aperte in tema di ricorso al Giudice e decadenza

All'impugnazione stragiudiziale deve seguire il compimento di un ulteriore atto, che nel caso del licenziamento può essere – in alternativa – il deposito entro 180 giorni del ricorso volto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, ovvero (entro lo stesso termine) la richiesta di costituzione del collegio di conciliazione o di arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiasti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Nella sua formulazione originaria, l'art. 6 della l. 604 del 1966 imponeva, perché non si realizzasse la decadenza, il deposito nella cancelleria del Giudice del ricorso ordinario contro licenziamento, da proporre, secondo la lettura imposta dalla formulazione dell'enunciato normativo, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ovvero – ove applicabile – dell'art. 1 della l. 28 giugno 2012, n. 92.

Non impediva invece la decadenza la proposizione di un ricorso cautelare, ai sensi degli artt. 669 *bis* e 700 c.p.c., per cui veniva in concreto ostacolata la possibilità per i lavoratori di richiedere un provvedimento di urgenza, pur in presenza di atti che arrecassero loro un pregiudizio irreparabile.²⁹

27 Cfr. Cass. sez. lav. 6 ottobre 2008, n. 24660, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, II, 355, con nota di A. RONDO, *Impugnazione del licenziamento a mezzo telegramma, onere della prova e poteri del giudice*.

28 Cfr. Cass. sez. lav., 23 agosto 2016, n. 17253.

29 Cfr. Cass. sez. lav., 14 luglio 2016, n. 14390.

Infatti, soltanto per i licenziamenti dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, e che a quella data avessero goduto della tutela prevista dall'art. 18 della l. 20 maggio 1970, n. 300, sussisteva comunque la possibilità di ottenere una pronuncia celere, mediante il ricorso al procedimento speciale previsto dall'art. 1 della l. 92 del 2012.

Negli altri casi in cui si fosse discusso della legittimità di un licenziamento (così come nei procedimenti relativi alla dedotta illegittimità degli altri atti di gestione del rapporto di lavoro, per i quali era prevista l'applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 6 della l. 604 del 1966) la proposizione del ricorso cautelare sarebbe dovuta necessariamente avvenire all'interno di un ricorso ordinario.³⁰ In alternativa il lavoratore entro il termine di decadenza, pur avendo già ottenuto un provvedimento cautelare, sarebbe stato comunque obbligato a proporre il giudizio di merito, secondo gli artt. 414 e seguenti c.c.

Ciò comportava l'elusione sostanziale della regola, prevista dall'art. 669 *octies*, c. 6 che attribuisce al provvedimento di accoglimento delle domande cautelari proposte ai sensi dell'art. 700 c.p.c. una tendenziale stabilità, che non viene meno laddove nessuna delle parti avvii il procedimento di merito entro il termine previsto dalla stessa disposizione.

Tale disciplina è stata ritenuta costituzionalmente illegittima, sulla base del presupposto che, sebbene in materia di regolamentazione del processo il legislatore goda di ampia discrezionalità (per cui il controllo di costituzionalità deve limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o della arbitrarietà delle scelte compiute),³¹ va comunque verificato che "il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale".³²

Nel caso in esame, dato che la disposizione introdotta dal legislatore prevedeva come atto impeditivo della decadenza la proposizione della procedura di conciliazione, o del procedimento arbi-

30 Cfr. Cass. sez. lav., 6 dicembre 2018, n. 31647.

31 Cfr. Corte Cost. 24 giugno 2010, n. 229, in *Cass. pen.*, 2010, 387; Corte Cost. 20 gennaio 2011, n. 17, in *Giust. civ.*, 2011, 569.

32 Cfr. Corte Cost. 14 ottobre 2020, n. 212, *cit.*

trale (purché vi fosse il consenso del datore di lavoro), escludere tale effetto per la proposizione della “più pregnante iniziativa del lavoratore che proponga la sua impugnazione direttamente alla cognizione di un giudice, sia esso anche il giudice della tutela cautelare”, determinava una lesione del principio di eguaglianza. L'azione in sede cautelare infatti rende manifesta l'intenzione del lavoratore di agire in giudizio a tutela dei propri interessi, senza che vi sia il rischio di un differimento nel tempo dell'avvio del procedimento. Risulta pertanto irragionevole sanzionare con la perdita dell'efficacia della prima impugnazione la mancata proposizione del ricorso ordinario, che costituisce una “attività processuale ulteriore, priva di concreta utilità fin quando non è definito il procedimento cautelare e che ridonda in un ingiustificato onere per il lavoratore”.

Sulla base del predetto principio è stato pertanto ritenuto che la proposizione di un'impugnazione in sede giudiziale ai sensi dell'art. 1 della l. 92 del 2012, in un'ipotesi in cui questo non sia applicabile, produce comunque l'effetto di impedire la decadenza, con ciò consentendo al ricorrente la proposizione (anche oltre il termine previsto dall'art. 6 della l. 604 del 1966) del ricorso di merito.³³

La realizzazione dell'effetto in questione richiede però che il procedimento avviato dal lavoratore abbia trovato una sua definizione in sede giudiziale. Invero, nel caso in cui l'atto richiesto per impedire la decadenza consista nella proposizione di un'azione, la tempestiva proposizione di essa non è idonea a impedire la decadenza, qualora il processo si sia successivamente estinto.³⁴

L'affermazione del principio suddetto rischia di consentire pratiche elusive, in quanto il lavoratore, una volta presentato il ricorso cautelare, e dopo che questo sia stato respinto, avrebbe la possibilità di proporre il ricorso ordinario entro il termine di prescrizione. Tale evenienza non è probabilmente significativa nel caso dei licenziamenti, in cui – tranne che per le ipotesi di nullità – sono previsti dei limiti alla somma massima che può essere riconosciuta ai lavoratori a titolo risarcitorio, o per casi in cui vi sono disposizioni analoghe (come per i contratti a termine o di somministrazione) che sostanzialmente traslano sul lavoratore le conseguenze negative della durata del procedimento giudiziario.

33 Cfr. Cass. sez. lav., 26 gennaio 2022, n. 2312.

34 Cfr. Cass. sez. II, 14 marzo 2018, n. 6230.

Potrebbe però sussistere nei casi nei quali dall'allungamento dei tempi del processo discenda un vantaggio per i lavoratori, come accade per la contestazione della validità del passaggio alle dipendenze del cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c. In questo caso, infatti, il pagamento della retribuzione da parte di quest'ultimo non ha effetto liberatorio per il cedente,³⁵ laddove si accerti l'insussistenza di un valido trasferimento di azienda (con conseguente possibilità per il lavoratore di conservare quanto percepito per lo svolgimento della prestazione in favore del cessionario, e di ricevere altresì quanto dovuto in conseguenza della ricostituzione dal punto di vista giuridico del rapporto di lavoro con il cedente).³⁶

35 Cfr. Cass. sez. lav., 3 luglio 2019, n. 17786.

36 Cass. S.U. 7 febbraio 2018, n. 2990, in *ADL*, 2018, pag. 769, con nota di C. CESTER, *Dopo la sentenza su trasferimento d'azienda o appalto illegittimi: risarcimento del danno o retribuzione?* Corte Cost., 28 febbraio 2019, n. 29, in *Labor*, 2019, 527, con nota di M. L. VALLAURI, *Sulla natura del credito del lavoratore non riammesso in servizio a seguito dell'accertata illegittimità del trasferimento di azienda*.

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY

1. Raimondo Santoro, *Per la storia dell'obligatio I.*, 2020.
2. Mario Varvaro (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono*, 2020.
3. Antonio Lindiner, *Credito immobiliare ai consumatori e obblighi di condotta degli intermediari*, 2021.
4. Ulrico Agnati and Mario Varvaro (eds.), *Religion, Ideology, Politics, and Law. A Multidisciplinary Approach in the Frame of European History*, 2022.
5. Anna Maria Giomaro e Maria Luisa Biccari, *Sulle regulae iuris fra I e III secolo: Paolo commenta Plautio*, 2022.
6. Ornella Spataro, *Sindacato di legittimità costituzionale e legalità penale. Il delicato equilibrio tra ruolo della Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore negli itinerari giurisprudenziali più recenti*, 2022.
7. Vincenzo Roberto Imperia, *I vescovati nella Sicilia normanna (secc. XI-XII). Potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, 2022.
8. Annarosa Gallo, Maria Colomba Perchinunno, Michele Dionigi e Pierangelo Buongiorno (a cura di), *Ordinamento giuridico, mondo universitario e scienza antichistica di fronte alla normativa razziale (1938-1945)*, 2022.
9. Caterina Scaccianoce, *Prova tecnica e contraddittorio nel processo penale*, 2023.
10. Simona Feci, *I criminalisti dello Stato della Chiesa. Famiglie, carriere e biblioteche (XVII secolo)*, 2023.
11. Stefania Pietrini, *La legislazione di Zenone (474-491)*, 2023.
12. Caterina Ventimiglia, *Amministrazione performante e sistema dei controlli interni*, 2023.
13. Mario Varvaro (ed.), *Human Rights Reloaded*, 2024.
14. Lorenzo Acconciamezza, *Principi costituzionali fondamentali ed esclusione dell'illecito internazionale*, 2024.
15. Giuseppe Lauricella (a cura di), *Questioni istituzionali nel dibattito attuale*, 2024.
16. Monica De Simone, *Forme di appartenenza alla comunità politica romana. Dalla nascita di Roma alla fine del Principato*, 2024.
17. Paola Di Simone, Annalisa Mangiaracina e Lucia Parlato (a cura di), *120 anni di Polizia Scientifica: l'identificazione personale tra scienza e diritto*, 2024.

18. Mario Varvaro e Monica De Simone (a cura di), *Scritti con Raimondo Santoro*, 2024.
19. Matteo Marrone, *Querela inofficiosi testamenti (Lezioni di diritto romano)*, edizione rivista con una nota di lettura, una nota bibliografica aggiornata e un indice delle fonti a cura di Monica De Simone, 2024.
20. Lara Modica, Roberto Natoli, Luca Nivarra, Giuseppina Pisciotto Tosini, Armando Plaia e Maria Carmela Venuti (a cura di), *Liber amicorum per Rosalba Alessi*, 2025.

Finito di stampare nel mese di
maggio 2025
presso
Fotograph s.r.l.
Palermo

Editing e typesetting
Michela D'Alessandro

La raccolta di studi in onore di Rosalba Alessi attesta, oltre alla considerazione e all'affetto da cui è circondata, l'ampio spettro di interessi che ha coltivato nel suo lungo percorso accademico. Collocate a pieno titolo nella Scuola alla quale appartiene, le sue numerose ricerche hanno spaziato in vari settori dell'universo privatistico, dal diritto delle obbligazioni e dei contratti al diritto bancario, dal diritto industriale e dal diritto dei mercati finanziari al diritto agrario.